

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri..... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]

nella seduta del 17.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente dichiara di aver stipulato in data 24.02.06 un contratto di apertura di credito in conto corrente per un importo complessivo di 60.000 euro. Il contratto ha durata quinquennale, con rate trimestrali da corrispondere secondo un piano di ammortamento definito in sede di stipulazione. In data 05.03.10 il ricorrente ha chiesto alla banca la sospensione del debito sulla base di quanto stabilito dall'accordo ABI-imprese in materia di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio. In data 17.03.10 la resistente ha respinto la richiesta *“per mancanza dei requisiti oggettivi di ammissibilità previsti dall'accordo”*, dal momento che il finanziamento in oggetto era stato stipulato nella

forma tecnica dell'apertura di credito in conto corrente (e non del mutuo), come tale non rientrante nell'ambito di applicazione del beneficio.

Con *mail* del 25.03.10 il ricorrente ha contestato il diniego, dichiarando di *“non essere assolutamente d'accordo con quanto dalla banca asserito”* e preannunciando di inviare un *“reclamo ufficiale tramite raccomandata A/R”* (la raccomandata non risulta agli atti). Con il ricorso all'ABF, il cliente, nel ribadire le contestazioni relative all'applicazione del beneficio, ravvisa l'esistenza di una *“contraddizione in termini generata dallo stesso Istituto erogante”*, sia perché in una delle clausole del contratto (n°6) il finanziamento è qualificato come mutuo, sia perché - per quanto attiene alle modalità di rimborso - è previsto un *“piano ammortamento mutui”*, in allegato al contratto, di cui costituisce parte integrante. Il ricorrente chiede, pertanto, al Collegio di accertare se anche l'operazione di finanziamento che lo riguarda abbia titolo a rientrare nelle ipotesi disciplinate dall'Avviso comune e, quindi, di riconoscerle la sospensione dei debiti ivi prevista e, in caso affermativo, *“indicare e precisare le direttive alle quali deve attenersi l'istituto erogante”*.

Si costituiva il resistente precisando che il contratto stipulato con il ricorrente è un finanziamento sotto forma di apertura di credito in conto corrente di euro 60.000 con scadenza prefissata al 31.03.11 e attualmente residuante a 13.430 euro. Detto accordo, secondo la parte resistente, si configurerebbe *“a tutti gli effetti come un'apertura di credito in conto corrente regolata dagli art. 1842 cc. e segg. e 1852 c.c., con possibilità quindi di utilizzo in una o più soluzioni e di prelevamenti e versamenti nell'ambito dei limiti fissati dal piano concordato di riduzione dell'ammontare della facilitazione.”*

Al riguardo, parte resistente richiama le *“condizioni di utilizzo di cui all'art. 2 (del contratto) e le modalità e termini di rimborso di cui all'art. 3, dove, in particolare, viene enunciato che “Entro i limiti dell'apertura di credito, l'utilizzo delle somme messe a disposizione dalla Banca potrà avvenire in una o più volte”*. Posto tale inquadramento della fattispecie, l'intermediario eccepisce che non sussisterebbero i requisiti oggettivi di ammissibilità per poter ritenere applicabile le previsioni dell'Avviso comune, e in particolare la sospensione del debito, rilevando che in merito ai criteri di ammissibilità: (i) il documento ABI del 04.08.09, al punto 2, fa particolare riferimento alle operazioni di mutuo ed al punto 4 precisa espressamente che debbano trattarsi di *“finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui)”*; (ii) la successiva circolare ABI del 23.10.2009, a pag. 6, punto A1, inizio secondo capoverso, specifica che solo le operazioni di mutuo rientrano tutte nell'ambito applicativo, purché non si riferiscano a finanziamenti a breve termine,



precisa altresì che “ciò che rileva è la forma giuridica del finanziamento, da inquadrarsi nei mutui di cui all’ art. 1813 c.c.”. Con riferimento al finanziamento in oggetto, rileva inoltre parte resistente che il rimborso fin dal secondo trimestre 2009 sarebbe sistematicamente avvenuto con ritardo di alcune settimane rispetto ai termini prefissati e dietro ripetuti solleciti. Alla luce di tali considerazioni, parte resistente conclude chiedendo all’Arbitro Bancario Finanziario di respingere il ricorso in quanto infondato.

Diritto

Il ricorso merita accoglimento e per le ragioni che seguono. Rileva il Collegio che se è vero che ai sensi dell’accordo ABI–imprese, in materia di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, “*sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento le rate, per la parte di quota capitale, dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui) e delle operazioni di leasing finanziario (...)*” (cfr. Circolare ABI, 4 agosto 2009), lo stesso “*ha validità (anche) per le operazioni che presentano caratteristiche pari a quelle descritte nell’Avviso stesso o migliorative di queste nei confronti del cliente della banca, a prescindere dalle modalità tecniche utilizzate*” (cfr. Circolare ABI, 6 agosto 2009). Orbene, il contratto intercorso tra le Parti è contratto riconducibile tra quelli a lungo termine e per le peculiari caratteristiche, utilizzo istantaneo della somma messa a disposizione dalla banca e sua restituzione mediante rateizzazione periodica, è certamente da ricondursi alla *ratio* – e dunque all’ambito applicativo – dell’accordo ABI–imprese in materia di sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio (differente, all’evidenza, l’ipotesi in cui l’apertura di credito fosse stata concessa con la possibilità di utilizzo variabile nel tempo mediante ricostituzione da parte del cliente, poi parziale o totale, della somma disponibile).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE